



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

**n. 35 del 16 APRILE 2024**

---

**Oggetto: ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - CONFERIMENTO  
ATTRIBUZIONI AL LEGALE.**

---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **SEDICI** del mese di **APRILE**, alle ore **OTTO e minuti QUARANTA**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BOSSI SERGIO	SINDACO	SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO	VICESINDACO	SI
CERUTTI FRANCO	ASSESSORE	SI
ZANETTA ELISA LUCIA	ASSESSORE	SI
VALSESIA FRANCESCO CARLO	ASSESSORE	SI
CRISTINA ANNA	ASSESSORE	SI
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso in via generale che il servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, e quindi le relative reti e gli impianti, sono gestiti in forma externalizzata mediante concessione ad operatore economico sul mercato. Detta concessione è stata affidata in esito a procedura di evidenza pubblica, con contratto sottoscritto in data 16 settembre 2011 con [OMISSIS], di durata dodicennale, attualmente in regime di prorogatio in pendenza della procedura di affidamento a livello di ambito territoriale ottimale gestita dal Comune di Oleggio.

Considerato che l'articolo 2.1 del contratto prevede che "il concessionario versa al comune di Borgomanero un corrispettivo annuo per l'affidamento del servizio, quale risulta dall'offerta economica e dunque pari al 37,6 % (trentasette virgola sei per cento) della somma tra VRD loc e VRM capex come determinata dall'AEEG per ciascun anno di riferimento", con previsione, al successivo comma 5, di adeguamento del criterio di calcolo in caso di modificazione delle modalità di calcolo del VRD loc e del VRM capex, fermo comunque il valore percentuale offerto in gara.

Atteso che:

- a) fin dalle prime fasi dell'esecuzione sono insorti problemi nei rapporti contrattuali, tanto che il Comune ha dovuto emettere ingiunzioni in ordine all'adempimento financo del canone relativo alla prima annualità, nonché di tutte quelle successive, nessuna esclusa;
- b) in data 04/05/2016 l'amministrazione comunale ha notificato atto di intimazione e precetto ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 a [OMISSIS] per il mancato pagamento della somma di € 1.928.131,78 quale corrispettivo per il servizio di distribuzione del gas oltre interessi ed accessori di legge per le annualità 2015 e 2016 (atto di ingiunzione prot. n. 2016/0017893 del 04/05/2016);
- c) [OMISSIS] non ha proposto alcuna opposizione all'atto di ingiunzione provvedendo unicamente al pagamento della somma di € 772.975,47;
- d) in data 07/02/2019 il Comune ha notificato altro atto di ingiunzione sempre ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 (atto del 07/02/2019, prot. n. 2019/0005624) con il quale ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.719.965,73 per mancato pagamento dei canoni concessori e precisamente quelli relativi all'annualità 2017 (€ 871.834,15 scadenza 31/01/2017, importo definitivo delibera AEEG 149/2018) e al 2018 (€ 848.131,22, scadenza 31/01/2018, importo provvisorio salvo conguaglio delibera AEEG 177/2018);
- e) avverso tale ingiunzione [OMISSIS] ha notificato atto di citazione in opposizione all'ingiunzione e il Comune di Borgomanero si è costituito in giudizio nel procedimento innanzi al Tribunale di Novara R.G. n. 698/2019 chiedendo la conferma dell'ingiunzione opposta;
- f) il Tribunale di Novara con ordinanza del 12/09/2019 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta e ha concesso termini per le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. ritenendo che con comunicazione del 17/05/2018 la società debitrice avesse riconosciuto il debito nella sua interezza;
- g) successivamente, con provvedimento del 04/02/2021, il Tribunale di Novara ha rigettato le istanze istruttorie di [OMISSIS] e ha rinviato il procedimento all'udienza del 31/03/2022 per precisazione delle conclusioni, precisate le quali la causa veniva trattenuta in decisione;
- h) il mancato integrale pagamento della somma di cui all'ingiunzione del 04/05/2016 ha costretto l'amministrazione comunale a reiterare l'intimazione di pagamento e precetto in data 15/10/2021 (sempre ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, prot. n. 2021/0041214) per la somma residua di € 1.155.156,31 relativa ai canoni annualità 2015 e 2016;
- i) avverso tale intimazione [OMISSIS] ha proposto atto di citazione in opposizione 04/11/2021 dando causa al procedimento RG n. 2678/2021 Tribunale di Novara nel quale si è costituito il Comune con comparsa di costituzione 28/01/2022;

- j) con provvedimento del 04/03/2022 il Tribunale di Novara ha revocato il proprio decreto con cui aveva sospeso l'esecutorietà dell'ingiunzione opposta assegnando termini alle parti ex art. 183 c. 6 c.p.c.;
- k) la motivazione del Tribunale posta a base della revoca della sospensione dell'esecutorietà (concessa inaudita altera parte) è la seguente: "considerato che la pretesa di pagamento azionata dal Comune di Borgomanero è fondata su un titolo divenuto irrevocabile non essendo stata proposta alcuna opposizione avverso il decreto prot. 2016/0017893 emesso dal Comune di Borgomanero; (...) considerato che la transazione non è stata stipulata per iscritto, come richiesto agli Enti pubblici a pena di nullità, sicchè essa non può essere ritenuta vincolante per le parti e ritenuto che il doc. 8 di parte attrice, nonché i pagamenti parziali intervenuti possano assumere valenza di riconoscimento di debito";
- l) il Tribunale ha rinviato all'udienza del 19/09/2023 in cui le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e la causa è stata rinviata all'udienza del 19/11/2024 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
- m) con atto prot. n. 2022/0001789 del 14/01/2021 (notificato in pari data) il Comune ha ingiunto altro pagamento delle seguenti somme sempre relative ai mancati pagamenti dei canoni di concessione: € 577.922,80 per l'anno 2019; € 576.169,04 per l'anno 2020 e € 484.779,18 per l'anno 2021, per la somma complessiva di €1.638.871,02 (dando atto nel provvedimento dei pagamenti parziali di [OMISSIS]);
- n) avverso tale ingiunzione [OMISSIS] ha proposto altra opposizione notificando l'atto di citazione 14/02/2022 che ha dato causa al procedimento R.G. n. 402/2022 in cui si è costituito il Comune di Borgomanero con comparsa di costituzione;
- o) all'udienza del 15/12/2022 [OMISSIS] propone, ai fini della definizione della conciliativa della causa, pertanto il pagamento della somma predetta di € 733.567,64 in 5 rate mensili a decorrere dal 31.01.2023 sino a maggio 2023, le prime 4 rate di € 150.000,00 e l'ultima dell'importo di € 133.567,64";
- p) nonostante tale impegno assunto davanti al Tribunale controparte ha provveduto al pagamento unicamente della prima e della seconda rata (€ 150.000,00 al 31/01/2023; € 150.000,00 al 17/03/2023; € 15.000,00 acconto terza rata al 30/06/2023);
- q) in data 28.01.2022 il Comune di Borgomanero, perseverando controparte nel non adempiere alle proprie obbligazioni, e non essendo stato il titolo sospeso dal Tribunale di Novara (v. R.G. n. 2678/2021) ha notificato a [OMISSIS] atto di pignoramento presso terzi in forza del titolo esecutivo costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 15/10/2021 per l'importo di € 1.155.156,31 citando la debitrice a comparire innanzi al Tribunale di Milano;
- r) in data 14/03/2022 il Comune di Borgomanero ha proposto intervento nel procedimento esecutivo sopra indicato (R.G. n. 831/2022 Tribunale di Milano) per l'importo di € 1.419.965,37 in forza dell'ingiunzione n. 2019/0005624 (procedimento di opposizione R.G. n. 698/2019);
- s) il Tribunale di Milano con ordinanza del 16/03/2022 ha assegnato in pagamento al Comune i crediti futuri, maturati o che matureranno in virtù dei rapporti vantati da [OMISSIS] nei confronti di Enel Energia s.p.a., Edison Energia e Sorgenia sino alla concorrenza del credito di € 2.581.602,68 dedotte le somme di volta in volta percepite in esecuzione del presente provvedimento;
- t) risultano versati al Comune importi per € 277.584,48 da Enel, € 10.610,11 da Sorgenia ed € 42.401,95 da Edison: complessivamente poco più dell'11% della somma pignorata in oltre due anni; peraltro le somme versate dai terzi pignorati non corrispondono a quelle di gran lunga eccedenti che [OMISSIS] ha dichiarato di avere fatturato nei loro confronti; dedotte anche le somme versate a titolo di crediti presso terzi già maturati all'assegnazione, residua a favore del Comune una somma ancora da percepire di € 1.902.094,47 su € 1.859.692,52 assegnati;
- u) [OMISSIS] ha omesso la trasmissione ad ARERA dei dati necessari per la determinazione di quell'annualità), 2023 (importo provvisorio € 599.386,81 - non è ancora stata pubblicata la

delibera definitiva di ARERA per l'annualità di riferimento) e 2024 (scaduto il 31 gennaio, da determinarsi provvisoriamente pari all'anno precedente in quanto non è ancora stata pubblicata la delibera provvisoria di ARERA per l'annualità di riferimento), scadute al 31 gennaio di ciascun anno e non pagate;

- v) [OMISSIS] è inoltre inadempiente dal mese di febbraio 2023, nonostante plurimi solleciti (15/06/2023 e 17/01/2024), nei confronti del Comune di Borgomanero per il canone di locazione dei locali adibiti a propri uffici, di proprietà del Comune medesimo, per l'importo complessivo di € 56.766,59;

Precisato che i valori di cui sopra sono stati calcolati tenendo conto che con la deliberazione n. 367/2014 ARERA ha introdotto modificazioni nella composizione del parametro "VRDloc" preso a riferimento dal Bando e dal Disciplinare di gara per il calcolo del canone di concessione; le modifiche introdotte da ARERA hanno di fatto alterato le componenti di riferimento indicate nel Bando di gara; pertanto la componente "VRDloc" di cui alla deliberazione n. 367/2014 è stata calcolata escludendo la voce "t(dis)ope x NUA" come da seguente formula:  $VRDloc = (t(dis)rem \times NUA) + ((t(dis)amm \times NUA)$ . I valori indicati sono pertanto stati calcolati sterilizzando le modificazioni apportate da ARERA al sistema di calcolo, come indicato nell'art. 2.5 del contratto;

Dato atto che la situazione di inadempienza, financo rispetto alle somme non contestate, risulta grave, possibilmente sintomatica di uno stato di insolvenza e di crisi dell'impresa;

Visto il D.Lgs. 14/2019;

Visti l'art. 13 cc. 2 e 5 e l'art. 56 c. 1 lett. h) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 78/SG del 29/12/2023 l'avv. Massimo Giordano dello Studio Ius 40 di Novara, già incaricato delle altre vertenze riguardanti la situazione di inadempienza di [OMISSIS];;

Viste le considerazioni svolte dall'avv. Giordano nella relazione pervenuta al prot. n. 52456 del 29/11/2023, in cui si evidenzia la sussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo per l'esercizio dell'iniziativa per la procedura di liquidazione giudiziale (codice CIG Z043DF8F89);

Ritenuto, alla luce della descritta situazione, di dover procedere con la presentazione di istanza per la liquidazione giudiziale al competente Tribunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai presenti nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) di procedere con la presentazione di istanza per la liquidazione giudiziale al competente Tribunale nei confronti di [OMISSIS] ;
- 2) di avvalersi dell'assistenza e rappresentanza dell'avv. Massimo Giordano dello Studio Legale Ius 40 di Novara, già incaricato con determinazione dirigenziale n. 78/SG del 29/12/2023, conferendogli ogni necessaria attribuzione in merito;

Con successiva votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to Sergio Bossi*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Michele Crescentini*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

---



# Città di Borgomanero

## ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 16/04/2024**

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 16/04/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

***Michele Crescentini***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 16/04/2024**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 16/04/2024 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

Borgomanero, li 16/04/2024

**IL MESSO COMUNALE**

***Di Palma Riccardo***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

---